

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA MULTIBRAND DI PRODOTTI SOFTWARE, MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 7 - ID 2738.**

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

\*\*\*

### CHIARIMENTI

#### 1) Domanda

In relazione al punto 4.4.1 del CT **si chiede di confermare** che in caso di rinnovi per permettere alle Amministrazioni di avere il tempo necessario all'immissione degli ordini con una maggior elasticità temporale (imprevisti vari), gli ordinativi devono essere immessi almeno 15 gg prima della scadenza delle sottoscrizioni in uso mantenendo il requisito che la data indicata nella "Start date" della sottoscrizione non potrà essere posposta di oltre 30 giorni solari rispetto alla data dell'ordine.

#### Risposta

Non si conferma. Si ribadisce quanto previsto dal par. 4.4.1 del Capitolato Tecnico, ossia che: *"In caso di acquisto di sottoscrizioni in vista della scadenza di sottoscrizioni già in uso per gli stessi prodotti, al fine di garantirsi la continuità operativa senza soluzione di continuità, l'Ordinativo di Fornitura dovrà essere emesso almeno 30 (trenta) giorni prima di tale scadenza."*

#### 2) Domanda

In relazione al punto 4.4.2. *"La e-mail di consegna conferirà automaticamente i diritti necessari all'Amministrazione tramite un accesso elettronico immediato alle sottoscrizioni oggetto dell'ordine"*, **si chiede di confermare** che trattasi di refuso, in quanto la mail di consegna non conferisce nessun diritto all'Amministrazione e nel caso specifico non è possibile distinguere la sottoscrizione dalla relativa manutenzione. Quindi **si chiede di confermare** che la manutenzione delle sottoscrizioni sarà garantita nello stesso periodo di validità delle sottoscrizioni e che sarà disponibile a partire dalla data richiesta dall'Amministrazione stessa.

#### Risposta

Non si conferma il supposto refuso in quanto il riferimento segnalato (paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico) è da riferirsi alla mera possibilità di effettuare il download dei prodotti software.

Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, si conferma che la manutenzione, essendo ricompresa nella sottoscrizione stessa, sarà garantita nello stesso periodo di validità delle sottoscrizioni; essa sarà disponibile *"dalla data di accettazione della fornitura salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione"*, come previsto dal comma 8 art. 8 dello Schema di Convenzione del Lotto 4.



### 3) Domanda

In relazione al punto 7.1 del CT ed al comma 2 art 6 "DURATA" dello schema di convenzione, **si chiede di confermare** che, fermo restando l'importo indicato nell'ordinativo e la validità temporale delle sottoscrizioni, è responsabilità della singola Amministrazione definire la data di inizio e la durata della singola sottoscrizione (indicata al momento dell'emissione dell'ordinativo stesso) e che l'importo e la data suddetta data non potrà essere modificato successivamente alla consegna se avvenuta nei termini richiesti e nel rispetto di quanto indicato dall'amministrazione in merito alla data di messa a disposizione delle sottoscrizioni riportata nell'ordinativo o nei suoi allegati.

### Risposta

Non si conferma. L'Amministrazione, laddove previsto, dovrà indicare nell'ordinativo di fornitura la data di inizio e la durata della singola sottoscrizione così come disciplinato nel Capitolato Tecnico.

### 4) Domanda

In relazione al punto 7.1 del CT ed al comma 2 art 6 "DURATA" dello schema di convenzione, in riferimento al principio normativamente sancito che prevede che sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni fino alla consegna dell'ordinativo ("L'invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore") e che l'Amministrazione ne sarà responsabile dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione contraente se le perdite e i danni sono ad essa imputabili, **si chiede di confermare** che l'Amministrazione non potrà utilizzare le sottoscrizioni e non avrà diritto alla manutenzione fintanto che non verrà eseguita con esito positivo la verifica di conformità da parte di quest'ultima, malgrado sia dimostrato che abbia ricevuto le sottoscrizioni nelle date richieste ma non ha provveduto alla verifica di conformità nei tempi stabiliti.

### Risposta

Si rinvia a quanto previsto all'art. 6 comma 2 dello Schema di convenzione, nonché ai parr. 3.3 e 7.1 del Capitolato Tecnico secondo cui i contratti attuativi hanno durata decorrente dalla data di accettazione della fornitura, a sua volta coincidente con la data del verbale attestante l'esito positivo della verifica di conformità.

### 5) Domanda

In relazione al punto 7.1 **si chiede di confermare** che la verifica di conformità dovrà essere effettuata non appena l'Amministrazione abbia ricevuto l'e-mail di consegna e comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla data di Consegna e riguarderà esclusivamente la corrispondenza della fornitura rispetto a quanto ordinato e indicato nella distinta allegata all'ordinativo e che ne costituisce parte integrante.

### Risposta

Si rinvia a quanto indicato al punto 7.1 del Capitolato Tecnico, ossia che la verifica di conformità dei prodotti software riguarderà:

- a) l'effettiva disponibilità di quanto indicato dal Fornitore nella propria e-mail;
- b) la corrispondenza del prodotto software consegnato rispetto a quanto ordinato, ivi compresa la disponibilità di elementi inclusi nella fornitura.

### 6) Domanda

Nel par. 4 del disciplinare di gara "Soggetti Ammessi in Forma Singola e Associata e Condizioni di Partecipazione" si fa riferimento al fatto che "possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto".



Il requisito espresso nel Disciplinare di gara di capacità economica e finanziaria fa riferimento al fatturato globale, che, di fatto, è soddisfatto singolarmente da tutti i soggetti che partecipano a questa tipologia di forniture, determinando l'impossibilità di potersi presentare in forme di raggruppamento. È noto che le forme di raggruppamento temporaneo di imprese favoriscono la collaborazione tra operatori con differenti modelli organizzativi di vendita/tecnica e copertura territoriale, ingredienti fondamentali per rendere facilmente fruibile l'accesso agli accordi Quadro da parte della Pubblica Amministrazione, in particolar modo laddove la stessa PA debba essere guidata nell'adozione del prodotto.

Si segnala, inoltre, che in altre gare recentemente bandite, in particolare gli AQ SaaS che sono assimilabili alla mera fornitura di prodotto, tale limitazione non è stata prevista e quindi non sembrerebbe intenzionale la presenza di tale restrizione nella presente procedura di gara.

Premesso quanto sopra, si chiede quindi di confermare, cortesemente in tempi brevi visto l'impatto che avrebbe nelle attività di predisposizione della documentazione di partecipazione alla gara, la possibilità di costituirsi in forme di Raggruppamento Temporaneo di Impresa da parte di due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto.

### **Risposta**

Non si conferma; si rinvia a quanto riportato, sul punto, al par. 4 del Disciplinare di gara secondo cui: *Anche in ragione delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c..*

Si ricorda che la previsione trae origine da specifiche segnalazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e che in ogni caso la clausola, applicabile anche in riferimento agli istituti dell'avvalimento e del subappalto così come previsto della stessa *lex specialis* di gara, non comporta fattispecie escludenti automatiche, bensì l'apertura di contraddittorio con i concorrenti eventualmente aggregati, atto a valutare i razionali della specifica aggregazione occorsa.

### **7) Domanda**

ID 2738 - Multibrand 7 - 4 - Capitolato tecnico - Cap. 3.1 - Si chiede di confermare che per tutti i lotti, in caso di malfunzionamento SW e/o Richieste di Supporto, l'apertura del relativo Ticket da parte dell'Amministrazione Contraente sarà fatta direttamente sui sistemi messi a disposizione dal Vendor tecnologico di riferimento e non verso il Fornitore.

### **Risposta**

Si conferma.

### **8) Domanda**

Schema convenzione - Articolo 10 – Penali - Si chiede di confermare che la penale dell'uno per mille per ritardo nella fornitura sarà applicata una tantum.

### **Risposta**

La penale per ritardo nella fornitura sarà applicata per ciascun Ordinativo di Fornitura su cui si sia verificato un ritardo nella ragione dell'uno per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico.

### **9) Domanda**

ID 2738 - Multibrand 7 - 4 - Capitolato Tecnico - par. 4.14.5 - A pag. 46 del Capitolato Tecnico sono specificate le tempistiche di risoluzione relative al solo supporto Premium, ma non risulta alcuna evidenza nel merito

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7 - ID 2738

Chiarimenti



rispetto al supporto di tipo Basic ed Enhanced. Si richiedono, pertanto, informazioni sulle tempistiche di risoluzione sia per il supporto di tipo Basic che di tipo Enhanced.

#### **Risposta**

Al supporto di tipo Basic ed Enhanced non sono associati livelli di servizio specifici per la risoluzione dei malfunzionamenti.

#### **10) Domanda**

ID 2738 - Multibrand 7 - 4 - Capitolato Tecnico - par. 4.14.2 - Si chiede conferma che tutti i Prodotti SW Cisco già in uso sono rappresentati nel file "ID 2738 - Multibrand 7 - 4 - CT Appendice 3 - Lotto 14B".

#### **Risposta**

Si conferma che il file indicato contiene tutti i rinnovi della manutenzione di prodotti Cisco in uso, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 dello specifico Schema di Convenzione (ID 2738 - Multibrand 7 - 5-14 Schema di Convenzione Lotto 14).

#### **11) Domanda**

ID 2738 - Multibrand 7 - 4 - CT Appendice 3 - Lotto 14A - Listino Prodotti Cisco - Pagg. 89-14-118-119-117-122-111-112-116-121-106-107-108 - Si chiede di confermare che per i seguenti codici il vendor è CISCO. Inoltre, sempre per gli stessi codici, si richiedono le descrizioni di dettaglio. Di seguito l'elenco dei codici di prodotto oggetto di chiarimento:

CMB7\_AD-PRIV-100K  
CMB7\_AD-PRIV-10K  
CMB7\_AD-PRIV-10K  
CMB7\_AD-PRIV-5K  
CMB7\_A-LIVE-AGENT-O  
CMB7\_DOMAINPROT-ADV-MIG  
CMB7\_DOMAINPROTECT-ADV  
CMB7\_DOMAINPROTECT-ESS  
CMB7\_DOMAINPROT-ESS-MIG  
CMB7\_DUB-VPN  
CMB7\_LCONN-ADOPT-BASE-1  
CMB7\_LCONN-ADOPT-BASE-2  
CMB7\_LCONN-ADOPT-BASE-3  
CMB7\_LCONN-ADOPT-BASE-4  
CMB7\_LCONN-ADOPT-BASE-5  
CMB7\_LCONN-ADOPT-BASE-6  
CMB7\_LCONN-ADOPT-BASE-7  
CMB7\_LCONN-ADOPT-USR  
CMB7\_LCONN-PJCTMGMT  
CMB7\_LCONN-TRAINING  
CMB7\_SYNERGY-ADV-SUP-24  
CMB7\_TFE-ADD-GLD-2  
CMB7\_TFE-L-GLD-PRM-2  
CMB7\_TFE-M-GLD-STND-2  
CMB7\_TFE-S-GLD-BSC-2



## Risposta

Si conferma che il documento "ID 2738 - Multibrand 7 - 4 - CT Appendice 3 - Lotto 14A - Listino Prodotti Cisco" contiene i prodotti software presenti nel listino Cisco di maggiore interesse per la PA. Per tali prodotti la descrizione è contenuta nella apposita colonna del suddetto documento.

## 12) Domanda

ID 2738 - Multibrand 7 - 4 - Capitolato tecnico - par. 5.2, pag.48 - Si chiede di specificare che per "dati aggiornati relativi ai livelli di servizio effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione" sono inclusi anche quelli relativi alle tempistiche di presa in carico e risoluzione delle richieste di supporto/malfunzionamenti aperti dalle singole amministrazioni direttamente al Vendor di riferimento dei singoli lotti.

## Risposta

Si conferma che potranno essere richiesti dalle Amministrazioni o da Consip report che evidenzino il dettaglio dei livelli di servizio conseguiti, così come descritti nel Capitolato Tecnico per ciascun lotto.

## 13) Domanda

Con riferimento ai Listini relativi a tutti i Lotti oggetto della gara, i prodotti che risultano end of sale, quindi associati a codici obsoleti, come dovranno essere trattati ai fini della quotazione? Potranno essere rimossi e/o sostituiti con i codici di prodotto attuali?

## Risposta

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 dello specifico Schema di Convenzione di ciascun lotto, che troverà applicazione a partire dalla stipula di ciascuna Convenzione.

## 14) Domanda

### **Rif. Par. 6.2. e 6.3 Disciplinare.**

**(par. 6.2.)** "Il requisito di capacità economica e finanziaria è: Fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, almeno pari a: Lotto 1: € 9.600.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: € 6.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 3: € 8.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 4: € 14.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 5: € 16.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 6: € 15.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 7: € 6.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 8: € 3.200.000,00 IVA esclusa; Lotto 9: € 4.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 10: € 4.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 11: € 8.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 12: € 6.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 13: € 3.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 14: € 5.000.000,00 IVA esclusa.";

**(par. 6.3.)** "Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6.2 del presente Disciplinare, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)."

Secondo quanto previsto al par. 6.2. del Disciplinare il requisito di capacità economico-finanziaria di valore più alto è quello richiesto per la partecipazione al lotto 5 (VMWARE) ed è pari ad un fatturato globale pari ad "Euro 16.000.000 nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura".

Ciò posto, e considerato quanto previsto al par. 6.3. in caso di partecipazione a più lotti, si chiede di confermare che un operatore economico in possesso di un fatturato globale nel triennio precedente almeno pari ad Euro 16.000.000,00 possa partecipare ed aggiudicarsi tutti i 14 lotti della procedura per un importo complessivo di forniture di Euro 539.000.000,00.

Peraltro, tenuto conto delle rilevanti obbligazioni contrattuali e della complessità delle prestazioni anche in termini di SLA e oneri finanziari, si chiede di confermare che sia consentita la partecipazione – su singoli lotti o anche su tutti – ad un operatore economico in possesso di un fatturato globale nel triennio precedente pari o

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7 - ID 2738

Chiarimenti



superiore ad Euro 16.000.000,00 in RTI con altra impresa anch'essa in possesso del medesimo requisito al fine di fare fronte congiuntamente a tutti gli adempimenti di fornitura con garanzia di efficacia per le PA ordinanti.

### Risposta

Rispetto al primo quesito, si conferma che un operatore economico in possesso di un fatturato globale, relativo al triennio antecedente alla data di pubblicazione della procedura, almeno pari ad Euro 16.000.000,00 possa partecipare a tutti i 14 lotti della procedura stessa ed astrattamente, ovvero alla ricorrenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto occorsi in corso di procedura, risultarne da ultimo aggiudicatario.

Rispetto al secondo quesito, relativo alla possibile partecipazione in forma aggregata di oo.ee. in possesso, singolarmente, dei requisiti economico finanziari di partecipazione, si rinvia alla risposta fornita in relazione al quesito n. 6.

### 15) Domanda

Con riferimento al Disciplinare di gara, par. 6.3 "requisiti in caso di partecipazione a più lotti", dall'interpretazione del contenuto sembrerebbe che nella presente edizione della convenzione, a differenza delle precedenti, nel caso in cui si risulti primi in graduatoria su più lotti, **sia permesso utilizzare la medesima quota di fatturato (globale)** in comprova del requisito di cui al punto 6.2, **per più di uno dei predetti lotti e dunque anche per tutti i lotti.**

**Facendo un esempio pratico, confermate che** una società avente un ipotetico fatturato globale nel triennio di 4,5 mln €, risultata prima in graduatoria nei seguenti lotti:

- Lotto 8 (req minimo 3,2 mln€) partecipando in forma singola
- Lotto 10 (req minimo 4 mln€) partecipando in forma singola
- Lotto 7 (req minimo 6mln€) partecipando in forma aggregata per coprire l'intero requisito

potendo utilizzare la medesima quota di fatturato per comprovare il requisito di tutti i lotti, potrà rimanere aggiudicataria di tutti i suddetti lotti?

**In caso contrario**, si prega di fornire maggiori precisazioni su eventuali limitazioni nell'utilizzo delle quote di fatturato in fase di comprova requisiti, indicando nello specifico se anche in questa edizione della convenzione, l'utilizzo delle medesime quote per più lotti sarà vietato.

### Risposta

Si conferma che è possibile far riferimento alla medesima quota di fatturato globale, maturata da ciascun concorrente, a comprova del requisiti prescritti al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara per i diversi lotti per cui il concorrente presenta offerta e dunque, ipoteticamente, anche per tutti i lotti banditi a cui il concorrente partecipi; ciò a condizione che, in caso di partecipazione a più lotti, la quota di fatturato globale posseduta (singolarmente o a mezzo eventuali forme aggregate di partecipazione) integri il requisito economico-finanziario richiesto dalla *lex specialis* di gara per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui si presenta offerta, come peraltro esplicitato al par. 6.3 del Disciplinare di gara, primo cpv.

Ne consegue che rispetto ai lotti 8 e 10, restando sull'esempio proposto nel quesito, l'impresa che intenda formulare offerta per entrambi in forma singola dovrà possedere e documentare un fatturato globale di almeno 4 Milioni di Euro (pari alla soglia minima richiesta per il lotto di valore più elevato tra i due). Al contempo sarà possibile per la detta Impresa, per l'eventualità in cui intenda partecipare anche al lotto 7 associandosi con altro soggetto all'interno di un RTI concorrente, utilizzare la medesima quota di fatturato globale così da concorrere, per effetto del cumulo con il fatturato globale posseduto dall'altro soggetto, al soddisfacimento della soglia di valore per esso richiesta (pari ad almeno 6 Milioni di Euro).

### 16) Domanda

DOCUMENTO: Allegato n. 5 - Altre Dichiarazioni, pag. 3

Il testo del Regolamento 2022/2560 (il "Regolamento FS") prevede che l'obbligo di notificare i contributi finanziari esteri coinvolga anche i *"fornitori principali noti al momento della presentazione della notifica"*. Per



*“fornitore principale” s’intende un fornitore la cui partecipazione “garantisce l’apporto di elementi essenziali ai fini dell’esecuzione dell’appalto” oppure se la quota economica del suo contributo “supera il 20% del valore dell’offerta presentata”.* Il produttore che fornisce le licenze dello specifico lotto garantisce senza dubbio l’apporto di un elemento essenziale (le licenze software) ma di fatto, trattandosi di una fornitura che prevede sul singolo lotto licenze di uno specifico brand (es. Oracle), non sembra potersi configurare un’eventuale distorsione del mercato nella partecipazione alla gara visto che i concorrenti possono fare riferimento a un solo produttore per presentare un’offerta.

Si chiede quindi di confermare che il produttore non dovrà rendere la dichiarazione FSR oppure, in caso contrario, tenuto conto della potenziale complessità della richiesta, si chiede conferma che i produttori possano rendere la dichiarazione anche successivamente alla scadenza per la presentazione dell’offerta.

## **Risposta**

Preliminarmente si rappresenta che le dichiarazioni previste dall’Allegato n. 5 (*Altre Dichiarazioni*) al Disciplinare di gara dovranno essere rese ove il concorrente, singolo o associato, partecipi a lotti il cui valore complessivo è almeno pari a 125 Milioni di Euro.

In relazione al quesito posto, non si conferma.

L’obbligo di notificare/dichiarare i contributi finanziari esteri ai sensi del Regolamento 2022/2560 si estende anche agli operatori economici i cui fornitori principali, già noti, siano risultati destinatari di contributi finanziari in misura pari o superiore a 4 Milioni di Euro nei tre anni antecedenti la notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l’apporto di elementi essenziali ai fini dell’esecuzione dell’appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell’offerta presentata. La circostanza che, sul singolo lotto, l’appalto di cui trattasi preveda la fornitura di licenze di un unico specifico Brand potrà essere, se del caso, valutata dalla Commissione UE per escludere la sussistenza di eventuali distorsioni, esulando dalle prerogative di questa stazione appaltante la possibilità di effettuare una valutazione autonoma e preventiva nel senso auspicato nel quesito.

Si precisa, infine, che la dichiarazione dovrà essere resa entro i termini di presentazione dell’offerta, come previsto al par. 15 del Disciplinare di gara e secondo lo schema testuale di cui al succitato Allegato n. 5 “Altre Dichiarazioni - Parte I - pag. 3” al Disciplinare stesso. Ne consegue che la possibilità che la dichiarazione di cui trattasi possa essere prodotta posteriormente alla suddetta scadenza è circoscritta all’eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio, al ricorrere dei relativi presupposti e nei limiti di quanto in tale sede previsto.

## **17) Domanda**

DOCUMENTO: Allegato n. 5 - Altre Dichiarazioni, pag. 3 e Disciplinare par. 15, tabella contenuto offerta economica, pag. 33

Il testo del Regolamento 2022/2560 (il “Regolamento FS”) prevede che l’obbligo di notificare i contributi finanziari esteri coinvolga anche i *“fornitori principali noti al momento della presentazione della notifica”*. Per *“fornitore principale” s’intende un fornitore la cui partecipazione “garantisce l’apporto di elementi essenziali ai fini dell’esecuzione dell’appalto” oppure se la quota economica del suo contributo “supera il 20% del valore dell’offerta presentata”*. Il produttore fornisce le licenze dello specifico lotto per il tramite di distributori che garantiscono senza dubbio l’apporto di un elemento essenziale (le licenze software).

Si chiede conferma che (i) la soglia del 20% riferita a un singolo distributore (coinvolto anche su più lotti) debba essere valutata come quota di fornitura rispetto al valore dell’offerta inteso come somma delle offerte presentate dal concorrente per tutti i lotti ai quali partecipa e che (ii) il concorrente possa produrre un’unica dichiarazione FSR, separata dall’Allegato 5 - Altre dichiarazioni, da caricare nella busta Amministrativa. In caso contrario, se la valutazione dev’essere effettuata lotto per lotto, si chiede di confermare che il distributore che fornisce le licenze per il singolo lotto, sia qualificato sempre come *“fornitore principale”* con obbligo di notifica.



## Risposta

Il quesito appare preordinato ad acquisire informazioni non necessarie, e comunque legate all'interpretazione della normativa comunitaria (Regolamento 2022/2560) per l'eventualità in cui, come nel caso di specie, la procedura sia ripartita in lotti merceologici, piuttosto che ad acquisire delucidazioni sulla disciplina di gara.

Una volta infatti riconosciuto – come si legge nel quesito medesimo – che è il produttore a fornire le licenze ai distributori, quali potenziali concorrenti della procedura di cui trattasi, e che queste rappresentano un elemento essenziale (le licenze software), l'indagine in ordine alla dimensione economica di tale contributo, come si evince dall'art. 29 par. 5 del Regolamento che assegna ad essa il rilievo di criterio residuale, perde di significatività ai fini dell'individuazione nel produttore della figura del fornitore principale.

Fermo quanto sopra, non può comunque non osservarsi come la metodologia di calcolo proposta, che mette in relazione la quota di fornitura (valore delle licenze riconducibili ad uno specifico Brand) con l'importo che si ottiene sommando le Offerte formulate dal distributore sulla generalità dei lotti per i quali partecipa (e, dunque, anche rispetto a lotti che hanno ad oggetto prodotti software differenti di un diverso Brand), sembrerebbe non prendere in adeguata considerazione la natura della presente procedura, che prevede lotti distinti e autonomamente aggiudicabili, preordinati all'affidamento di prestazioni che, come illustrato, sono accomunate unicamente dall'aver ad oggetto prodotti software fruibili in modalità on-premise.

## 18) Domanda

DOCUMENTO: Disciplinare di Gara par 22.1 Documenti per la stipula nel termine di 15 giorni, pag. 41

TESTO: *“a) (eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto (obbligatoriamente superiore allo 0%) che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti:*

DOMANDA: si chiede di confermare che lo sconto richiesto non sia obbligatorio ma a discrezione dell'aggiudicatario.

## Risposta

Si conferma.

## 19) Domanda

DOCUMENTO: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative nella parte “Assunzione di ulteriori impegni”

TESTO:

*“DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo  
Oppure*

*DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. Del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano\_\_\_\_\_.”*

DOMANDA:

Considerando che:

- come definito nella Determina a contrarre, “la fornitura ha ad oggetto prodotti software di tipo proprietario (ivi compresi i servizi a catalogo da remoto), ossia beni standardizzati, con caratteristiche fisse e determinate, espressamente definiti in un listino e la “manutenzione di prodotti software di tipo proprietario, le cui caratteristiche e i relativi SLA sono standard in quanto predefiniti dalla casa madre, e anche in questo caso espressamente definiti in un listino”





- i prodotti software sono installati presso i sistemi sotto il controllo delle Amministrazioni e quindi il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l'infrastruttura informatica dell'Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software licenziato

si chiede di confermare che la dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione sia relativa alle piattaforme/server utilizzati dal Fornitore attraverso i quali vengono erogati i servizi di contact center e reportistica.

### Risposta

Si conferma che la dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione sia relativa alle piattaforme/server utilizzati dal Fornitore attraverso le quali vengono erogati i servizi relativi alla Convenzione, con la precisazione che, per la presente Convenzione, non è richiesta al fornitore l'erogazione di servizi di contact center. In ogni caso i prodotti software (ivi comprese le sottoscrizioni) e le manutenzioni di tipo proprietario devono garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 e delle relative prassi correlate.

### 20) Domanda

DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 6.3 pag. 17 e par. 14.1 pag. 29

TESTO: (Disciplinare 6.3 pag. 17) *"In caso di partecipazione a più Lotti:*

*- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola "domanda di partecipazione";*

*- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione."*

(Disciplinare par 14.1 pag. 29) *"La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o..."*

DOMANDA:

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti, dovendo produrre una sola domanda di partecipazione, l'imposta di bollo da versare sia da pagare una sola volta e sul modello F24 ELIDE possa indicarsi il CIG di uno solo dei lotti ai quali si partecipa.

Si chiede, inoltre, di confermare che il codice tributo da utilizzare sia il codice 1573.

### Risposta

Si conferma che l'imposta di bollo è da corrispondere in relazione alla domanda di partecipazione presentata, indipendentemente dal numero dei lotti per i quali si concorre nella medesima forma e/o composizione. Quanto alle possibili modalità di assolvimento dell'imposta – ivi compreso il modello F24- si rinvia a quanto prescritto al par. 14.1 del Disciplinare di gara, alla normativa di riferimento ivi richiamata (D.P.R. n. 642/72), nonché a quanto ulteriormente previsto dalla normativa primaria e secondaria della materia specifica, ivi compresi regolamenti, circolari e linee guida, anche eventualmente resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate

### 21) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato tecnico par. 4.14.1 pag. 43

TESTO: *"La fattibilità tecnica della configurazione di prodotti ordinabile dovrà essere preventivamente verificata attraverso il portale Cisco.com prima di emettere l'Ordinativo di Fornitura, in assenza di tale fattibilità l'Ordinativo potrebbe non essere processabile"*.

DOMANDA:

Si chiede conferma che la verifica della fattibilità tecnica prevista per i prodotti del lotto 14 Cisco inseriti nei documenti CT Appendice 3 - Lotto 14A e CT Appendice 3 Lotto 14B, espressamente richiesta dal suddetto



paragrafo del Capitolato Tecnico come condizione preventiva alla processabilità dell'ordine sia un adempimento non a carico del Fornitore aggiudicatario.

In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che soltanto in seguito all'esito positivo della fattibilità tecnica da parte del Vendor, l'Ordinativo potrà essere processato e quindi da quel momento decorreranno le tempistiche per l'attivazione della procedura e l'invio dell'e-mail previste dal Capitolato Tecnico al paragrafo 4.14.3 Servizi connessi.

### **Risposta**

La fattibilità tecnica della configurazione di prodotti ordinabile dovrà essere verificata dall'Amministrazione, prima di emettere l'Ordinativo di Fornitura, quindi non è a carico del Fornitore aggiudicatario.

A seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà attivare la procedura per consentire l'elaborazione dell'Ordinativo presso Cisco e dovrà dare all'Amministrazione tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail dell'avvenuta attivazione della procedura, entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico.

L'eventuale esito negativo della verifica di fattibilità tecnica, da parte del Vendor, può essere motivazione per il successivo rifiuto dell'ordine da parte del Fornitore.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)